



Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745

sito web: [https:// www.davinciripamonti.edu.it](https://www.davinciripamonti.edu.it)



Como, 2 novembre 2020

Circolare n. 62

Ai docenti
Al sito dell'Istituto

Oggetto: continuazione DAD e lavoro agile docenti

Lo smart working per il personale scolastico potrà essere consentito solo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza su disposizione dell'autorità competente

La nota m pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001934.26-10-2020 evidenzia che *“attraverso il decreto 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica Amministrazione ha inteso fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell'emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni. Le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.*

Secondo l'art. 32 c. 4 della L. 104/2020 *“[...]per l'anno scolastico 2020/2021 **al personale scolastico** e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, **non si applicano le modalità di lavoro agile** di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”*

In relazione a lavoro agile e didattica a distanza fatta dal proprio domicilio al momento le norme non sono applicabili alle scuole se non per le eccezioni nei casi previsti:

- dalla circolare MI n 1585 dell'11 settembre 2020 per LAVORATORI FRAGILI
- dalla circolare MI n. 1934 del 26 ottobre 2020 per il Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.

L'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o in forma esclusiva, qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione.

Casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario senza malattia certificata

Il decreto, all'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che

“nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”.

Ne deriva che, **fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia**, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, **il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.**

Casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario con malattia certificata

Occorre precisare che la condizione del personale posto in quarantena con sorveglianza attiva non è assimilabile a quella concernente **il personale effettivamente contagiato da COVID-19**, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, **in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio.** Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa

" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"